

Faq del 29 maggio 2026 - Coordinamento tra la dichiarazione fiscale e la Comunicazione Rilevante (GIR)

Le informazioni riportate nella dichiarazione fiscale devono essere coerenti con quelle contenute nella Comunicazione Rilevante?

In linea generale, sì. La Comunicazione Rilevante contiene già, con il necessario dettaglio, le informazioni su struttura del gruppo e dei sottogruppi, regimi semplificati, calcolo per entità e per giurisdizione e imposte dovute. I dati indicati nella dichiarazione fiscale devono, quindi, risultare coerenti e riconciliabili con i dati contenuti nella Comunicazione Rilevante, fermo restando che il software di compilazione della dichiarazione consente margini di tolleranza in alcuni campi (ad esempio, l'aliquota di imposizione effettiva espressa in percentuale), anche in considerazione della necessità di convertire tutti i valori in euro.

Le opzioni rilevanti ai fini GloBE, incluse quelle relative ai regimi transitori semplificati CbCR e all'imposta minima nazionale equivalente con i requisiti del "porto sicuro", c.d. QDMTT Safe Harbour (QDMTT SH), devono essere esercitate nella Comunicazione Rilevante, ove previsto dalla disciplina applicabile. La dichiarazione fiscale ne recepisce gli effetti secondo le modalità di compilazione previste dal modello e dalle relative istruzioni.

Faq del 29 maggio 2026 - Utilizzo dell'euro nella dichiarazione fiscale

Ai fini dell'imposta minima integrativa (IIR) e dell'imposta minima suppletiva (UTPR), è possibile compilare la dichiarazione fiscale convertendo in euro solo le imposte dovute e non anche gli altri valori?

Come previsto dal d.m., tutti gli importi indicati nella dichiarazione fiscale devono essere espressi in euro. Non è possibile, quindi, derogare a tale previsione, anche nei casi in cui, secondo il Commentario OCSE, i calcoli ai fini dell'imposta minima integrativa o dell'imposta minima suppletiva siano effettuati nella presentation currency, con successiva conversione in euro delle sole imposte. La conversione degli importi da indicare nel modello deve essere effettuata secondo il criterio indicato nella FAQ n. 17 relativa alla conversione valutaria.

Faq del 29 maggio 2026 - Effetti dell'imposta minima nazionale equivalente quale "porto sicuro" (QDMTT SH) sull'obbligo dichiarativo

La presenza di una imposta minima nazionale equivalente che soddisfa i requisiti per essere considerata "porto sicuro" esonera dalla presentazione della dichiarazione fiscale?

La presenza di una imposta minima nazionale equivalente che soddisfa i requisiti per essere considerata "porto sicuro" non esonera i soggetti che vi sono tenuti dalla presentazione della dichiarazione fiscale ai fini dell'imposta minima integrativa (IIR) e, se del caso, dell'imposta minima suppletiva (UTPR). La dichiarazione deve comunque essere presentata, compilando la sezione II del quadro A per segnalare la presenza dell'imposta minima nazionale equivalente quale "porto sicuro", senza compilare i quadri B, C e D con riferimento al Paese o sottogruppo per cui opera il porto sicuro. Per quanto riguarda l'imposta minima nazionale, qualora non dovuta in applicazione di un regime semplificato, nel quadro E va compilata esclusivamente la sezione IV, relativa ai soggetti solidalmente e congiuntamente responsabili con il dichiarante. Si evidenzia, inoltre, che se l'impresa dichiarante è una controllata italiana, individuata quale responsabile della sola imposta minima nazionale, la sezione II del quadro A deve essere compilata unicamente con riferimento agli eventuali regimi semplificati di cui fruiscono le imprese e le entità localizzate in Italia o costituite in base alla legge dello Stato italiano. In questo caso, non vanno indicati eventuali regimi semplificati fruiti dal gruppo in altri Paesi esteri, in quanto estranei al perimetro dichiarativo della controllata italiana designata quale responsabile della sola imposta minima nazionale.

Faq del 29 maggio 2026 - Gruppo nazionale - Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione fiscale in caso di imposta minima nazionale quale "porto sicuro" (QDMTT SH)

Si ipotizzi un gruppo nazionale così costituito:

- **una controllante capogruppo;**
- **4 partecipanti parzialmente possedute ("sorelle" tra loro), controllate dalla capogruppo (e, quindi, non si applica l'art. 15, comma 3, del d.lgs.);**
- **100 imprese.**

Il gruppo deve determinare l'imposta minima nazionale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo e opta, nella Comunicazione Rilevante, per il "porto sicuro". Il gruppo non supera il regime transitorio semplificato CbCR e, pertanto, deve calcolare l'aliquota di imposizione effettiva ai fini dell'imposta minima nazionale mentre non deve calcolarla ai fini dell'imposta minima integrativa. In applicazione del comma 7 del citato art. 18, il gruppo nomina la controllante capogruppo quale responsabile dell'imposta minima nazionale.

Nella fattispecie rappresentata quali soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione fiscale?

Si descrivono di seguito gli adempimenti dichiarativi con riferimento al caso prospettato:

- la controllante capogruppo deve presentare la dichiarazione fiscale ai fini dell'imposta minima nazionale ma anche ai fini dell'imposta minima integrativa di cui all'articolo 13, comma 2, del d.lgs. (comunque non dovuta). In particolare, nella dichiarazione, oltre al quadro E, va compilata anche la sezione II del quadro A per segnalare la presenza del "porto sicuro" per l'imposta minima nazionale che determina, per il caso prospettato, l'assenza di imposta minima integrativa da liquidare (non vanno, invece, compilati i quadri B, C e D);
- ciascuna partecipante parzialmente posseduta deve presentare la dichiarazione fiscale ai fini dell'imposta minima integrativa di cui all'articolo 15, comma 2, del d.lgs. (comunque non dovuta). In particolare, nella dichiarazione va compilata solo la sezione II del quadro A per segnalare la presenza del "porto sicuro" per l'imposta minima nazionale che determina, per il caso prospettato, l'assenza di imposta minima integrativa da liquidare (non vanno, invece, compilati i quadri B, C, D ed E). Le partecipanti parzialmente possedute restano, tuttavia, solidalmente e congiuntamente responsabili con la controllante capogruppo per l'imposta minima nazionale;

Le altre imprese, diverse dalla controllante capogruppo e dalle partecipanti parzialmente possedute, non hanno alcun obbligo dichiarativo ma restano, tuttavia, solidalmente e congiuntamente responsabili con la controllante capogruppo per l'imposta minima nazionale.

Faq del 29 maggio 2026 - Gruppo multinazionale - Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione fiscale in caso di imposta minima nazionale e imposta minima nazionale equivalente quale "porto sicuro" (QDMTT SH)

Si ipotizzi un gruppo multinazionale così costituito:

- **una controllante capogruppo localizzata in Italia;**
- **4 partecipanti parzialmente possedute ("sorelle" tra loro), controllate dalla capogruppo (e, quindi, non si applica l'art. 15, comma 3, del d.lgs.) e localizzate in Italia;**
- **100 imprese localizzate in Paesi diversi dall'Italia che hanno adottato l'imposta minima nazionale equivalente (QDMTT).**

Il gruppo opta nella Comunicazione Rilevante per il "porto sicuro" per l'imposta minima nazionale e per l'imposta minima nazionale equivalente sia per l'Italia che per tutti i Paesi esteri. Il gruppo non supera il regime transitorio semplificato CbCR né in Italia né nei Paesi esteri e, pertanto, per ogni Paese deve essere calcolata l'aliquota di imposizione effettiva ai fini dell'imposta minima nazionale italiana e dell'imposta minima nazionale equivalente degli altri Paesi, mentre non deve essere calcolata ai fini dell'imposta minima integrativa ai sensi degli artt. 13, comma 1 e comma 2, e 15, comma 1, del d.lgs. (in quanto per tutti i Paesi opera, per l'appunto, il "porto sicuro" riguardo a dette imposte).

In applicazione del comma 7 del citato art. 18, il gruppo nomina la controllante capogruppo quale responsabile dell'imposta minima nazionale.

Nella fattispecie rappresentata quali soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione fiscale?

Si descrivono di seguito gli adempimenti dichiarativi con riferimento al caso prospettato:

1. ai fini dell'imposta minima nazionale, per la controllante capogruppo e le partecipanti parzialmente possedute si rinvia a quanto precisato nel quesito precedente;
2. per quanto riguarda, invece, l'imposta minima integrativa, nella dichiarazione fiscale presentata dalla controllante capogruppo (in base all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del d.lgs.) e dalle partecipanti parzialmente possedute (in base all'articolo 15, comma 1, del d.lgs.) va segnalata, nella sola sezione II del quadro A, la presenza del "porto sicuro" per l'imposta minima nazionale e l'imposta minima nazionale equivalente che determinano, per il caso prospettato, l'assenza di imposta minima integrativa da liquidare (non vanno, invece, compilati i quadri B, C e D). Solo in caso di attivazione del c.d. switch off del "porto sicuro" con riferimento a uno o più Paesi esteri, si ritiene necessaria la compilazione dei quadri B e C limitatamente ai Paesi esteri interessati. Difatti, in tal caso si rende dovuta l'applicazione dell'imposta minima integrativa dalla controllante capogruppo e dalle partecipanti parzialmente possedute.

Faq del 29 maggio 2026 - Quadro A – Sezione II: rapporti tra quadri

Se in un Paese è superato uno dei regimi semplificati da CbCR, le istruzioni alla dichiarazione fiscale precisano che il quadro B (e seguenti) non devono essere compilati, "ad eccezione di quanto precisato nel prosieguo". Al riguardo, si chiede conferma che tale eccezione si riferisce alla sezione II del quadro D (imposta minima

suppletiva) e alla sezione IV del quadro E (imposta minima nazionale) dove vanno indicate le imprese o entità a controllo congiunto per conto delle quali il soggetto dichiarante agisce in qualità di responsabile degli obblighi di dichiarazione e versamento (secondo quanto richiesto dall'art. 3, comma 6, del d.m.).

Si conferma che in questo caso i quadri B e seguenti non devono essere compilati con riferimento al Paese o sottogruppo per il quale risulta soddisfatto il regime semplificato, ad eccezione delle sezioni richieste per l'indicazione dei soggetti per conto dei quali il dichiarante opera (sezione II del quadro D per l'imposta minima suppletiva e sezione IV del quadro E per l'imposta minima nazionale).

Faq del 29 maggio 2026 - Quadro A – Sezione II: codici sottogruppi

Nella sezione II del quadro A, i codici relativi ai sottogruppi non sono perfettamente coincidenti con quelli da riportare nella Comunicazione Rilevante (GIR). In particolare, mancano i seguenti codici per i sottogruppi da regimi semplificati:

- regime transitorio semplificato – impresa;
- regime transitorio semplificato - gruppo a controllo congiunto.

Quali codici vanno utilizzati nella dichiarazione fiscale nelle ipotesi sopra elencate?

L'impostazione adottata nella dichiarazione fiscale è diversa da quella prevista per la Comunicazione Rilevante. Nel caso proposto, infatti, è possibile rappresentare la situazione "combinando" i codici della colonna 2 (Tipo sottogruppo) con quelli della colonna 3 (Regime semplificato). In particolare, per rappresentare il:

- regime transitorio semplificato – impresa, va indicato il codice 1, in colonna 2, e uno dei codici 5, 6 o 7, in colonna 3 (a seconda del regime semplificato);
- regime transitorio semplificato – gruppo a controllo congiunto, va indicato il codice 6, in colonna 2, e uno dei codici 5, 6 o 7, in colonna 3 (a seconda del regime semplificato).

Faq del 29 maggio 2026 - Campo "Ruolo" del frontespizio

Quale ruolo deve essere indicato se il soggetto presenta la dichiarazione sia ai fini dell'imposta minima integrativa (ad esempio in qualità di partecipante intermedia) sia ai fini dell'imposta minima nazionale (in qualità di responsabile di versamento)?

In tale ipotesi, nel campo "Ruolo" del frontespizio va indicato il codice 2 (partecipante intermedia) mentre nel quadro E, nel campo "Tipo soggetto" della sezione I, per il soggetto dichiarante va indicato il codice 1 (impresa).

Lo stesso criterio si applica quando il dichiarante presenta la dichiarazione ai fini dell'imposta minima integrativa come controllante capogruppo o partecipante parzialmente posseduta ed è anche responsabile del versamento dell'imposta minima nazionale: il campo "Ruolo" del frontespizio accoglie il codice relativo al ruolo ai fini dell'imposta minima integrativa, mentre la posizione ai fini dell'imposta minima nazionale è rappresentata nel quadro E.

Faq del 29 maggio 2026 - Individuazione dell'entità al vertice del sottogruppo

Come va identificata l'entità al vertice della struttura proprietaria di ciascun sottogruppo (quadro A, sezione II, colonna 5)?

Per l'identificazione dell'entità al vertice della struttura proprietaria di ciascun sottogruppo si può fare riferimento alla seguente tabella.

TIPO	ENTITÀ AL VERTICE
Impresa	Controllante capogruppo
Sottogruppo di minoranza	Impresa partecipante di minoranza
Impresa partecipata in misura minoritaria	Impresa partecipata in misura minoritaria stessa
Entità di investimento (o entità assicurative di investimento) singola	Entità di investimento (o entità assicurative di investimento) stessa o entità a controllo congiunto capogruppo del gruppo a controllo congiunto

Più entità di investimento (o entità assicurative di investimento)	Controllante capogruppo o entità a controllo congiunto capogruppo del gruppo a controllo congiunto
Entità a controllo congiunto	Entità a controllo congiunto stessa
Gruppo a controllo congiunto	Entità a controllo congiunto capogruppo del gruppo a controllo congiunto
Entità apolide	Entità apolide stessa

Si precisa che qualora l'entità al vertice del sottogruppo sia la controllante capogruppo, questa non deve essere indicata nelle colonne 5, 6 e 7 della sezione II del quadro A (in quanto i relativi dati sono stati già riportati nella sezione I).

Faq del 29 maggio 2026 - Regimi semplificati e compilazione del quadro A

In presenza di controllante localizzata in Italia tenuta ad applicare l'imposta minima integrativa con riguardo ad imprese localizzate in un Paese estero, nel quale opera un'imposta minima nazionale equivalente con i requisiti del "porto sicuro", c.d. QDMTT Safe Harbour (QDMTT SH), in assenza di switch-off e con applicazione del regime transitorio semplificato - test dell'aliquota di imposizione effettiva semplificata, quale codice va indicato nella colonna 3 della sezione II del quadro A?

Nel caso prospettato si ritiene corretto indicare in colonna 3 il codice 4 (riferito all'imposta minima nazionale equivalente con i requisiti del "porto sicuro") in quanto, in assenza di switch-off, la presenza dell'imposta minima nazionale equivalente con i requisiti del porto sicuro è il regime da rappresentare nella dichiarazione fiscale per il Paese estero interessato.

Si rappresenta che il medesimo criterio si applica nel caso in cui la controllante localizzata in Italia che presenti la dichiarazione solo ai fini dell'imposta minima integrativa, ai sensi degli artt. 13, comma 2, 14, commi 2 e 5, e 15, comma 2, del d.lgs., con riguardo alle imprese localizzate in Italia che applicano il regime dell'imposta minima nazionale con i requisiti del "porto sicuro" ai fini dell'imposta minima integrativa. In tale ipotesi, nella colonna 3 della sezione II del quadro A deve essere indicato il codice 4. Differentemente, nel caso in cui la controllante localizzata in Italia presenti la dichiarazione sia ai fini dell'imposta minima integrativa sia ai fini dell'imposta minima nazionale con i requisiti del "porto sicuro", e risulti soddisfatto il test dell'aliquota di imposizione effettiva semplificata, nella colonna 3 della sezione II del quadro A deve essere indicato il codice 6.

Faq del 29 maggio 2026 - Compilazione del quadro A, sezione II, in caso di regime transitorio semplificato CbCR

Nel caso in cui nel Paese estero vi siano imprese, imprese partecipate in misura minoritaria ed entità di investimento che rientrano nello stesso regime transitorio semplificato CbCR (determinato su base aggregata), è necessario compilare tre righe distinti della sezione II del quadro A oppure è sufficiente compilarne solo uno?

Si ritiene necessario compilare tre distinti righe della sezione II del quadro A in quanto la sezione II richiede la separata rappresentazione delle diverse tipologie di soggetti o sottogruppi presenti nel Paese estero, anche quando il regime transitorio semplificato CbCR è verificato su base aggregata.

In ciascun rigo deve essere indicato il codice del regime transitorio semplificato CbCR applicato, valorizzando le altre colonne della sezione II in coerenza con la tipologia di soggetto o sottogruppo rappresentata nel rigo.

Tale modalità di compilazione non comporta l'effettuazione di distinti test CbCR, ma costituisce esclusivamente la modalità di rappresentazione nel modello delle diverse tipologie presenti nel medesimo Paese estero.

Il medesimo criterio si applica anche all'Italia: qualora imprese, imprese partecipate in misura minoritaria ed entità di investimento localizzate in Italia o costituite in base alla legge italiana rientrino nel medesimo regime transitorio semplificato CbCR, devono essere compilati distinti righe della sezione II del quadro A in funzione della diversa tipologia rappresentata, senza che ciò comporti l'effettuazione di separati test CbCR.

Faq del 29 maggio 2026 - Quadri B e C – Attribuzione dell'imposizione integrativa (TuT) alla controllante italiana

Si ipotizzi un gruppo multinazionale che ha tre imprese localizzate nel paese GR. Di queste imprese, due (A e B) hanno la controllante in Italia con una quota di attribuzione dell'imposizione integrativa pari al 100% mentre la terza (C) ha la controllante in altro Paese UE con una quota di attribuzione dell'imposizione integrativa pari sempre al 100%. Le tre imprese hanno, rispettivamente, un reddito rilevante pari a: 500, 100 e 400. L'imposizione integrativa dovuta per il paese GR è pari a 100, di cui 60 dovuta in Italia e 40 nell'altro Paese UE. In questa ipotesi, come va compilato il quadro C?

Nel quadro C devono essere indicati i dati di tutte le imprese localizzate nel paese GR rilevanti ai fini della determinazione e attribuzione dell'imposizione integrativa del Paese, compresa l'impresa C per la quale la controllante italiana ha una quota di attribuzione dell'imposizione integrativa pari a zero. Per tale impresa, nella colonna 5 "Reddito rilevante attribuibile ad altri proprietari" deve essere riportato il medesimo importo indicato nella colonna 4 "Reddito rilevante impresa/membro del gruppo a controllo congiunto", in modo da far risultare per l'impresa C, nella colonna 6 "Quota attribuzione controllante", una quota di attribuzione alla controllante dell'imposizione integrativa pari a zero. Di seguito, per maggiore chiarezza, si riportano le immagini dei quadri B e C compilati come sopra descritto:

QUADRO B
Calcolo imposizione integrativa

Mod. N.

B1 Dati paese e sottogruppo	Paese di localizzazione	Tipo sottogruppo				
	Codice fiscale	Codice identificativo estero				
	Denominazione					Progressivo
B2 Reddito o perdita netta rilevante	Utile o perdita contabile netta	Aumenti	Riduzioni	Reddito o perdita netta rilevante		
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		
B3 Imposte rilevanti rettificare	Imposte correnti rilevanti	Aumenti	Riduzioni	Imposte rilevanti rettificare		
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		
					Imposte rilevanti rettificare attese	
B4 Fiscalità differita	Imposte differite e anticipate contabilizzate	Aumenti	Riduzioni	Variazioni nette relative alla fiscalità differita		
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		
B5 Calcolo imposizione integrativa	Aliquota imposizione effettiva	Aliquota imposizione integrativa	Riduzione da attività economica sostanziale	Profitto eccedente		
	1 %	2 %	3 ,00	4 ,00		
	Imposizione integrativa addizionale		Imposta minima nazionale/equivalente dovuta	Imposizione integrativa		
	5 ,00		6 ,00	7 ,00		
B6 Eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificare	Eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificare pregresse	Eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificare di periodo	Eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificare utilizzate	Eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificare residue		
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		

SEZIONE I
ATTRIBUZIONE
IMPOSTA MINIMA
INTEGRATIVA

C1	Codice fiscale	Codice identificativo estero			
	Denominazione				
C2	Codice fiscale	Codice identificativo estero			
	Denominazione				
C3	Codice fiscale	Codice identificativo estero			
	Denominazione				
C4	Codice fiscale	Codice identificativo estero			
	Denominazione				
C5	Codice fiscale	Codice identificativo estero			
	Denominazione				
C6	Codice fiscale	Codice identificativo estero			
	Denominazione				
C1	Reddito rilevante impresa/membro del gruppo a controllo congiunto	Reddito rilevante attribuibile ad altri proprietari	Quota attribuzione controllante	Imposizione integrativa impresa/membro del gruppo a controllo congiunto	
	4 ,00	5 ,00	6 %	7 ,00	
C2	Reddito rilevante impresa/membro del gruppo a controllo congiunto	Reddito rilevante attribuibile ad altri proprietari	Quota attribuzione controllante	Imposizione integrativa impresa/membro del gruppo a controllo congiunto	
	4 ,00	5 ,00	6 %	7 ,00	
C3	Reddito rilevante impresa/membro del gruppo a controllo congiunto	Reddito rilevante attribuibile ad altri proprietari	Quota attribuzione controllante	Imposizione integrativa impresa/membro del gruppo a controllo congiunto	
	4 ,00	5 ,00	6 %	7 ,00	
C4	Reddito rilevante impresa/membro del gruppo a controllo congiunto	Reddito rilevante attribuibile ad altri proprietari	Quota attribuzione controllante	Imposizione integrativa impresa/membro del gruppo a controllo congiunto	
	4 ,00	5 ,00	6 %	7 ,00	
C5	Reddito rilevante impresa/membro del gruppo a controllo congiunto	Reddito rilevante attribuibile ad altri proprietari	Quota attribuzione controllante	Imposizione integrativa impresa/membro del gruppo a controllo congiunto	
	4 ,00	5 ,00	6 %	7 ,00	
C6	Reddito rilevante impresa/membro del gruppo a controllo congiunto	Reddito rilevante attribuibile ad altri proprietari	Quota attribuzione controllante	Imposizione integrativa impresa/membro del gruppo a controllo congiunto	
	4 ,00	5 ,00	6 %	7 ,00	
C6	Imposizione integrativa scomputabile	Imposta minima integrativa	Situazioni particolari	Riferimento quadro B	
	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
				SEZIONE II TOTALE IMPOSTA MINIMA INTEGRATIVA	
				,00	

In alternativa a tale modalità di compilazione del quadro C, qualora le imprese localizzate nel singolo Paese estero per le quali la controllante italiana ha una quota di attribuzione dell'imposizione integrativa pari a zero siano in numero superiore a dieci, è possibile riportare i dati delle sole imprese con quota di attribuzione pari a zero localizzate nel medesimo Paese estero in un unico rigo del quadro C così compilato:

- nella colonna 2 "Codice identificativo estero" e nella colonna 3 "Denominazione" va riportata la dicitura "Altre imprese";
- nella colonna 4 "Reddito rilevante impresa/membro del gruppo a controllo congiunto" va riportata la somma dei redditi rilevanti positivi di tali imprese (senza compensazione con eventuali redditi rilevanti negativi di altre imprese);
- nella colonna 5 "Reddito rilevante attribuibile ad altri proprietari" va riportato il medesimo importo di colonna 4.

La modalità aggregata non può essere utilizzata per le imprese per le quali la controllante italiana ha una quota di attribuzione dell'imposizione integrativa diversa da zero, che devono essere indicate analiticamente.

Faq del 29 maggio 2026 - Esercizio dell'opzione per il regime della distribuzione imponibile (art. 50 del decreto legislativo)

Si consideri un'entità di investimento localizzata in Italia che:

- **non beneficia di regimi transitori semplificati (CbCR);**
- **è in regime di *full compliance*;**
- **esercita, nella Comunicazione Rilevante (GIR), l'opzione di cui all'art. 50 del decreto legislativo;**
- **non è tenuta al calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva (ETR) per l'esercizio di riferimento.**

Nel caso rappresentato, si chiede se la dichiarazione fiscale debba essere comunque presentata. Inoltre, considerato che, secondo le istruzioni, la sezione II del quadro A non va compilata, si chiede come debba essere compilato il quadro E ai fini dell'imposta minima nazionale, tenuto conto che, in virtù dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 50, l'entità non deve calcolare nell'esercizio l'aliquota di imposizione effettiva.

Si conferma che la dichiarazione fiscale deve essere comunque presentata, poiché l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 50 incide sulla determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva per l'esercizio, ma non fa venir meno, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale, tenendo conto dell'opzione esercitata nella Comunicazione Rilevante. In particolare, con riferimento al quadro E:

- la sezione I va compilata secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni, avendo cura di lasciare vuota la colonna 4 dei righe E2 ed E3 qualora, per effetto dell'opzione ex art. 50, il suo reddito o perdita rilevante e le imposte rilevanti rettifiche attribuibili a tale reddito risultino integralmente escluse per l'esercizio dal calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva;
- le sezioni II e III non devono essere compilate nel caso rappresentato, in quanto l'entità non è tenuta al calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva per l'esercizio di riferimento per effetto dell'opzione ex art. 50.

Faq del 29 maggio 2026 - Modalità di compilazione della dichiarazione fiscale – Rigo B4 e recasting

Con riferimento alla dichiarazione fiscale, si chiede di chiarire le modalità di compilazione del rigo B4, con particolare riguardo all'esposizione dei dati in presenza di operazioni di rideterminazione della fiscalità differita (recasting).

Si precisa che nel rigo B4, colonna 1, deve essere riportato l'importo netto della fiscalità differita contabilizzata nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio, prima delle rettifiche di cui alle colonne 2 e 3 e prima dell'eventuale ricalcolo all'aliquota minima. L'importo è indicato con segno positivo se rappresenta un onere per fiscalità differita e con segno negativo se rappresenta un provento per fiscalità differita.

Gli effetti del ricalcolo della fiscalità differita da recasting vanno esposti, ove applicabili, tra le rettifiche in aumento o in diminuzione di cui alle colonne 2 e 3 e confluiscono nella colonna 4, determinata secondo la formula prevista dal modello. Non è richiesta una separata evidenziazione degli effetti del recasting al di fuori dei campi previsti dal modello.

Faq del 29 maggio 2026 - Codice fiscale delle entità di investimento

È obbligatorio indicare il codice fiscale per le entità di investimento (ai sensi dell'Allegato A, n. 17, lett. a), del d.lgs.)?

Qualora l'entità di investimento posseda un proprio codice fiscale questo va indicato nella dichiarazione fiscale. Diversamente, in presenza di un fondo italiano di tipo contrattuale privo di codice fiscale, è possibile attribuire a tale entità di investimento un codice fiscale, anche se solo e unicamente ai fini degli adempimenti connessi alla global minimum tax. In questo contesto, il codice fiscale non costituisce un requisito sostanziale di soggettività passiva tributaria,

ma uno strumento identificativo necessario per presentare la dichiarazione fiscale ed effettuare gli eventuali versamenti. A tal fine, il codice fiscale va richiesto presentando il modello AA5/6, indicando quale natura giuridica il codice 13 "altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)".

Da ultimo, si rappresenta che nel quadro E, sezione I, è comunque possibile indicare le entità di investimento prive di codice fiscale. Il software di compilazione, infatti, non richiede obbligatoriamente la compilazione del campo codice fiscale qualora nella colonna 2 "Tipo soggetto" è riportato il codice 4 o il codice 5.

Si precisa che per un fondo di diritto italiano interamente partecipato dal Gruppo, e che quindi non può essere un'entità di investimento ai sensi dell'Allegato A, n. 17, lett. a), del d.lgs., è sempre necessario richiedere il codice fiscale.

Inoltre, è necessario richiedere il codice fiscale nel caso in cui l'entità di investimento di cui all'Allegato A, n. 17, lett. a), del d.lgs. sia essa stessa tenuta alla dichiarazione e, se del caso, al versamento dell'imposta minima nazionale.

Faq del 29 maggio 2026 - Obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale in presenza di più imprese in Italia

Nell'ipotesi in cui siano presenti due imprese in Italia, l'individuazione di un soggetto tenuto alla presentazione consente l'invio di un'unica dichiarazione fiscale oppure ciascuna impresa è tenuta a presentare una dichiarazione separata?

Ai fini dell'imposta minima suppletiva e dell'imposta minima nazionale, l'impresa localizzata in Italia individuata quale responsabile del versamento e della presentazione della dichiarazione fiscale "libera" le altre imprese da tali adempimenti (rimanendo queste ultime solidalmente e congiuntamente responsabili con il soggetto individuato). Analogamente, l'entità a controllo congiunto localizzata in Italia, individuata quale responsabile del versamento e della presentazione della dichiarazione fiscale ai fini dell'imposta minima nazionale, "libera" le altre entità sussidiarie a controllo congiunto da tali adempimenti. Per quanto attiene all'imposta minima integrativa, con riguardo ad imprese o entità a controllo congiunto localizzate all'estero (ex articolo 13, comma 1, articolo 14, comma 1 e comma 4, articolo 15, comma 1, del d.lgs.) o in Italia (ex articolo 13, comma 2, articolo 14, comma 2 e comma 5, articolo 15, comma 2, del d.lgs.), ciascuna controllante (controllante capogruppo, partecipante intermedia e partecipante parzialmente posseduta) localizzata in Italia, tenuta al versamento dell'imposta in Italia, deve presentare autonomamente la dichiarazione fiscale con riferimento alla propria posizione. I soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi dichiarativi e di versamento potrebbero risultare diversi, nell'ambito dello stesso gruppo, per ciascuna delle tre imposte sopra citate.

Faq del 29 maggio 2026 - Conversione valutaria

La dichiarazione fiscale richiede che tutti gli importi siano riportati in euro. A tal riguardo, si chiede di sapere se il tasso di cambio deve essere basato su quello della Banca Centrale Europea (BCE) oppure se è possibile utilizzare il tasso di cambio di una banca commerciale operante in Italia. Inoltre, con riferimento alla data rilevante per individuare il tasso di cambio, si chiede conferma che va considerata la data dell'ultimo giorno dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre), indipendentemente dal fatto che cada in un giorno festivo.

Il tasso di cambio deve essere quello dell'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento facendo riferimento alla quotazione dei tassi di cambio della BCE non essendo ammesso l'utilizzo del tasso di cambio di una banca commerciale. Qualora la quotazione non sia disponibile per tale data perché l'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento cade in un giorno festivo, si applica l'ultima quotazione disponibile pubblicata dalla BCE anteriormente alla data di chiusura dell'esercizio. Ad esempio, per il 31 dicembre 2028 (domenica) si applica la quotazione di venerdì 29 dicembre 2028, ultimo giorno lavorativo dell'anno.

Faq del 29 maggio 2026 - Compilazione dei quadri (caso esemplificativo)

Si consideri un gruppo multinazionale che opera nei seguenti Paesi:

- **Thailandia - la normativa Pillar Two non è ancora in vigore per l'esercizio 2024 e non vi sono legami partecipativi in relazione alle imprese localizzate in Italia;**
- **Italia – il gruppo soddisfa il regime transitorio semplificato CbCR;**
- **Spagna – il gruppo soddisfa il regime transitorio semplificato CbCR e ha implementato una imposta minima nazionale equivalente (QDMTT), senza partecipazioni detenute da controllanti localizzate in Italia (partecipanti intermedia e/o partecipanti parzialmente possedute);**
- **Portogallo - il gruppo non soddisfa il regime transitorio semplificato CbCR ed è quindi soggetto all'applicazione completa delle regole GloBE (full compliance); tuttavia, una imposta minima nazionale equivalente (QDMTT) è applicata a livello locale, senza partecipazioni detenute da controllanti italiane;**

Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma dei seguenti punti:

- **nel quadro A, Sezione II, è corretto riportare esclusivamente le informazioni relative all'Italia e non anche agli altri Paesi?**
- **è corretto non compilare il quadro B, anche se in Portogallo non è soddisfatto il regime transitorio semplificato CbCR, considerato che l'imposta minima nazionale equivalente (QDMTT) è applicata localmente?**
- **è corretto non compilare il quadro C, considerato che le imprese italiane non detengono partecipazioni in altre imprese del gruppo?**
- **è corretto non compilare il quadro D, considerato che tutta l'imposizione integrativa (TuT) dovrebbe essere versata in Portogallo e che per l'esercizio 2024 non si applica alcuna imposta minima suppletiva (UTPR)?**

Con riferimento al caso di specie, si riportano di seguito le risposte ai quesiti 1), 2), 3) e 4):

1) assumendo che le imprese localizzate in Italia non detengono alcuna partecipazione nelle imprese del gruppo localizzate in Spagna, Portogallo e Thailandia, si ritiene corretto riportare nella Sezione II del quadro A solo le informazioni relative all'Italia;

2) è corretto non compilare il quadro B;

3) è corretto non compilare il quadro C;

4) per l'esercizio 2024, è corretto non compilare il quadro D.